Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Venerdì, 3 novembre 1933 - Anno XII — Numero 255

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il sig. Yovan Doutchitch il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Jugoslavia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

(6123)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Arnold Spekke, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Lettonia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

(6122)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. **1379.**

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 15 aprile 1926, n. 1139, con la quale è stato convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1854, concernente l'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare le condizioni alle quali i medesimi abitanti possono acquistare la piena cittadinanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I cittadini delle Isole italiane dell'Egeo hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare pur conservando il proprio statuto personale. Essi possono ottenere con decreto Reale, inteso il Governatore delle Isole e su parere favorevole del Consiglio di Stato, la concessione della cittadinanza comprendente il godimento di diritti politici e l'obbligo del servizio militare.

I cittadini delle Isole italiane dell'Egeo che abbiano come sopra ottenuto il conferimento della cittadinanza per decreto Reale sono dispensati in tempo di pace dal prestare servizio militare di leva, qualora, alla data del conferimento di tale cittadinanza, abbiano compiuto il 32° anno di età. Essi hanno peraltro l'obbligo di rispondere agli eventuali richiami della loro classe nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle leggi del Regno per gli altri cittadini italiani.

I cittadini delle Isole italiane dell'Egeo possono, dietro loro domanda e su parere conforme del Governatore delle Isole, essere ammessi a prestare servizio militare. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 339, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1380.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Mandela-Subiaco, con sede in Subiaco.

N. 1380. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Mandela-Subiaco, con sede in Subiaco.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1381.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Modena.

N. 1381. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Modena, con sede in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1382.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche di Livorno.

N. 1382. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche di Livorno, con sede in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1383.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda tramviaria comunale di Padova.

N. 1383. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda tramviaria comunale di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1384.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Funivie Savona-San Giuseppe, con sede in Savona.

N. 1384. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Funivie Savona-San Giuseppe, con sede in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1933.

Disposizioni concernenti lo sviluppo della colonizzazione interna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1933 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 169 del 22 luglio 1933-XI, contenente disposizioni a favore dello sviluppo della colonizzazione interna;

Considerato che il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna ha già predisposto un concreto programma di colonizzazione di estese zone del territorio della Sardegna con famiglie da trarsi dalla provincia di Ferrara;

Considerata la opportunità che apposito ente esplichi tutta l'attività necessaria per l'attuazione del programma di colonizzazione sopra cennato;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 441;

Sulla proposta del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

Decreta:

Art. 1.

Per il raggiungimento dei fini di cui al nostro decreto 15 luglio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 169 del 22 luglio 1933-XI, è costituito sotto la vigilanza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna l'Ente ferrarese di colonizzazione.

Gli scopi, l'ordinamento e le funzioni dell'Ente, che ha personalità giuridica e caratteristiche di pubblica istituzione sono indicate nello statuto, che, vistato dal Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e contratti stipulati con l'Ente e quelli che per suo conto fossero stipulati da altri istituti di diritto pubblico, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1933 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 261.

Statuto dell'Ente ferrarese di colonizzazione.

Art. 1.

L'Ente ferrarese di colonizzazione ha il compito di fissare il maggior numero possibile di famiglie tratte dalla provincia di Ferrara in Sardegna e in altre zone a scarso indice demografico, al fine di costituire la piccola proprietà coltivatrice.

Esso può assumere in tali zone in cui intende svolgere la sua attività appalti e concessioni di opere pubbliche, di bonifica e di trasformazione fondiaria, e di riordino della proprietà fondiaria sia come proprietario sia come delegato da altri enti pubblici o dall'autorità governativa.

La sede dell'Ente è in Roma. Uffici esecutivi saranno istituiti sui luoghi dei lavori.

Art. 2.

L'attività dell'Ente si svolge:

a) su beni immobili di proprietà privata acquistati dall'Ente o, per il raggiungimento dei suoi fini, da altri istituti di diritto pubblico, o di cui, comunque, esso ottenga la proprietà o il possesso;

b) su beni immobili appartenenti a Comuni, opere pie ed altri enti morali, dai quali l'Ente ottenga la proprietà o il possesso;

c) su beni immobili dello Stato che vengono attribuiti all'Ente.

Art. 3.

L'Ente assegna le terre dotate di scorte vive e morte alle famiglie dei coltivatori.

Art. 4.

Le famiglie coloniche vengono scelte a cura del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna. Esse debbono provvedere a compiere le opere di trasformazione fondiaria e la riduzione a cultura delle terre loro assegnate sotto la direzione tecnica e l'assistenza dell'Ente.

Art. 5.

Tutti gli anticipi, compreso il valore della terra e la quota dei lavori eseguiti dall'Ente nonchè una quota di spese generali, sono registrati a debito delle singole famiglie, che dovranno provvedere alla graduale restituzione secondo norme da stabilirsi.

Art. 6.

Tutti i prodotti, eccetto le scorte, saranno venduti a cura dell'Ente, il quale accrediterà il relativo importo a ciascuna famiglia.

Art. 7.

L'Ente si riserva il diritto, fino al momento dell'assegnazione in proprietà delle terre, delle case e delle scorte a ogni singola famiglia, di licenziare quelle famiglie che si dimostrassero per qualsiasi motivo incapaci o indegne di completare l'esperimento.

Nessun diritto può essere accampato come compenso per i lavori eseguiti sia dalle famiglie allontanate che da quelle dimissionarie.

Art. 8.

L'Ente ha un patrimonio iniziale formato dal gettito dei contributi di cui all'art. 2 del decreto 15 luglio 1933-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1933-XI.

Art. 9.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Comitato di presidenza;

il Collegio dei sindaci.

Art. 10.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo su proposta del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna, ed ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.

Egli è assistito da un Comitato consultivo costituito dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore regionale per l'agricoltura competenti per territorio e dal delegato del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Art. 11.

Il Comitato di presidenza è costituito dal presidente dell'Ente, che lo presiede, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 3 del decreto del Capo del Governo 15 luglio 1933, da un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale e dal segretario federale della provincia di Ferrara o da un suo delegato.

Il Comitato di presidenza collabora con il presidente e lo assiste nella gestione dell'Ente. Esso dà parere su tutti gli argomenti sui quali sia interpellato dal presidente e deve essere sentito sui piani di colonizzazione e sulla determinazione delle norme di cui all'art. 5.

Art. 12.

Per la revisione dei bilanci e per la sorveglianza sulla gestione finanziaria dell'Ente è costituito un Collegio dei sindaci composto di tre persone di cui una nominata dal Capo del Governo, una dal Ministero delle corporazioni, e una dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Art. 13.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14.

Un regolamento organico deliberato dal Comitato di presidenza e approvato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna provvederà all'ordinamento e alla retribuzione del personale.

Art. 15.

All'Ente possono essere concessi i contributi e sussidi previsti dalle leggi sulla bonifica e sulle migrazioni interne per le opere e gli interventi a cui provveda a proprie spese, anche se riguardano immobili dei quali abbia soltanto il possesso.

Art. 16.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro quaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio il presidente dovrà presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio consuntivo, che indicherà le risultanze attive e passive dell'esercizio, gli utili conseguiti, le spese e le eventuali perdite.

Il bilancio annuale con la relazione dei sindaci è trasmesso, per l'approvazione, al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Art. 17.

Il Capo del Governo, su proposta del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna, ha facoltà di procedere alla revoca del presidente e allo scioglimento del Comitato di presidenza, con la conseguente nomina di un commissario, quando il funzionamento dell'Amministrazione risultasse irregolare o difettoso.

Art. 18.

Modificazioni al presente statuto potranno essere introdotte con decreto del Capo del Governo su proposta del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Visto, d'ordine di S. E. il Capo del Governo:
Il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna:
LUIGI RAZZA.

(6126)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1933.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Salerno ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 1° giugno 1933-XI, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Salerno chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Salerno la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6097)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Granaglione (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Granaglione (Bologna), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Granaglione (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 184.

(6098)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Velletri (Roma) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Velletri (Roma), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Velletri (Roma) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 183.

(6099)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1933.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società « Anonima Vita » con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo « Anonima Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo « Anonima Vita » con sede in Milano:

Tariffa n. 9 relativa all'assicurazione su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se entrambi gli assicurati sono in vita.

Roma, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6100)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1933.

Valutazione del reddito dominicale dei terreni pel 1934 agli effetti dell'imposta complementare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito dell'anno 1934, si effettuerà moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(6127)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1933.

Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio da emettersi dal 1° novembre 1933-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 253 del 31 ottobre 1933-XII, col quale vengono approvate le nuove tabelle d'interessi per i buoni postali di risparmio da emettersi a decorrere dal 1° novembre 1933-XII;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° novembre 1933-XII, sono descritte nei seguenti articoli:

Art. 1.

I moduli per i nuovi buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) sono stampati su carta filigranata.

La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun buono ed è costituita da un intreccio di rami in scuro frammezzati dalle lettere B. P. F. e da piccoli Fasci Littori in chiaro. Tale intreccio è interrotto da un lato del buono in prossimità del luogo ove verrà stampata la cornice da uno spazio rettangolare chiaro nel quale appare in chiaro-scuro una spiga di grano sovrastante a due cornucopie versanti frutta.

I moduli per i buoni postali sono costituiti da:

1° contromatrice;
2° matrice;
3° buono;
4° talloncino.

La matrice, la contromatrice e il talloncino sono quasi identici e recano in rosso scuro le diciture necessarie e il valore del buono. Nel fondo con sopracolore differente a seconda dei tagli, sono riprodotte le leggende « Buono postale fruttifero » e il valore in lettere.

Il buono propriamente detto è delimitato da una cornice geometrica in linea bianca nella quale, agli angoli, è indicato il valore del buono.

Nella parte superiore della cornice è innestato lo stemma dello Stato.

La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco, ed in prossimità della cornice all'interno, a sinistra e a destra, sono riprodotti per circa metà altezza due Fasci Littori.

Sempre nell'interno della cornice, a sinistra, dopo il Fascio è riprodotta una figura maschile rappresentante un seminatore nell'atto di lanciare le sementi.

Nella parte centrale del buono sono indicate le leggende caratteristiche dei buoni postali.

Il buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dal talloncino a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione.

Il fondo è formato da linee ondulate che coprono l'intero modulo ad eccezione della parte centrale ricoperta da un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana, interrotto nel centro da una targa con il valore del buono postale. Il fondo dei colonnini degli anni e dei

mesi di emissione è costituito da un millenomi con le dicitura « Buono postale fruttifero ».

Nel rovescio dei buoni è riprodotta la tabella degli interessi e delle modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.

I buoni postali sono stampati in litografia per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 5000 e in calcografia per quelli da L. 50.000 e 100.000.

Essi sono raccolti in libretti di numero dieci buoni fino al taglio di L. 1000 e di cinque per quelli da 5000, 50.000 e 100.000.

La cornice di tutti i valori è stampata in colore lacca carminato scuro.

I fondi da L. 100 sono stampati in colore grigio verde.

I fondi da L. 500 sono stampati in colore azzurro.

I fondi da L. 1000 sono stampati in colore rosa.

I fondi da L. 5000 sono stampati in colore giallo.

I fondi da L. 50.000 sono stampati in colore violetto.

I fondi da L. 100.000 sono stampati in colore verde bleu.

Il rovescio è stampato in rosso fuoco.

Art. 2.

I buoni calcografici per i valori da L. 50.000 e L. 100.000 differiscono dai litografici solo per le seguenti caratteristiche:

1° mancano agli angoli della cornice le indicazioni del valore;

2° lo stemma innestato nella parte superiore della cornice è sostituito da una targa, recante in stampa a rilievo con controstampa in incavo, il valore del buono;

3° i Fasci Littori nell'interno della cornice occupano tutta l'altezza dei due lati minori;

4° la parte centrale del fondo, anzichè portare la targa con il valore del buono, reca un fregio calcografico nel cui centro è riprodotto lo stemma dello Stato.

Art. 3.

Ciascun taglio di buoni è ordinato in serie di 999.999 unità.

Le serie sono contradistinte, ciascuna, da una lettera dell'alfabeto a cominciare dalla lettera *A*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII
Registro n. 1 Cassa Dep. e Prest., foglio n. 98. — TOSTI CROCE.

(6094)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 829 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Stanich Maria, figlia di Giuseppe e di Tainer Antonia, nata a Castel Bellai (Bogliuno) il 13 maggio 1905 e abitante a Pola, via Nuzio n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(4219)

N. 827 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Stanich Giuseppina, figlia di Giovanni e di Valcovich Maria, nata a Tupliaco il 17 febbraio 1898 e abitante a Pola, via Vallelunga n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Giuseppina, nata a Pola il 29 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(4220)

N. 655 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stell » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Stell Jolanda, figlia della fu Antonia, nata a Pola il 5 dicembre 1904 e abitante a Pola, via C. Defranceschi n. 44, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Stella ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Mario, nato a Pola il 30 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4223)

N. 657 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stell » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stell Vittorio, figlio del fu Cristoforo e della fu Riva Pia, nato a Pola il 23 marzo 1906 e abitante a Pola, via Filzi n. 235, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stella ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Francesco, nato a Pola l'11 dicembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4224)

N. 654 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stell » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stell Giovanni Antonio, figlio del fu Stefano e della fu Fransin Francesca, nato a Muggia il 30 settembre 1862 e abitante a Pola, via Cappellini, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stella ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Millich Andreanna fu Antonio e di Velcich Natalina nata a Pola, il 16 settembre 1872, ed al figlio Stefano nato a Pola, il 21 settembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4225)

N. 653 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stell » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stell Ermanno, figlio di Maria, nato a Pola il 23 marzo 1920 e abitante a Pola, via Medolino n. 165, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stella ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1933 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4226)

N. 661 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stepcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepcich Giovanni, figlio di Giovanni e di Smocovich Domenica, nato a Gimino il 26 maggio 1881 e abitante a Pola, Monte Grande n. 412-413, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Steppi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Latcovich Teresa di Antonio e di Zachtiella Teresa, nata a Pola il 22 novembre 1883, ed ai figli: Maria, nata a Gallesano il 5 maggio 1910; Roberto, il 20 ottobre 1919; Silvio, il 22 agosto 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 12 maggio 1933 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4227)

N. 659 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stepcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepcich Carlo, figlio di Antonio e della fu Iellessich Giovanna, nato a Pisino il 18 settembre 1865 e abitante a Pola via Dante n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Steppi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morsilli Anna Elena di Benedetto e di Bavagnolo Elisa Carolina, nata a Trieste il 18 agosto 1867, ed ai figli, nati a Pola: Arturo Antonio, il 10 agosto 1895; Amalia, il 14 dicembre 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1933 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4228)

N. 668 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stepcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepcich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Miletich Gaspara, nato a Gallignana (Pisino) il 21 ottobre 1856 e abitante a Medolino (Pola) n. 251, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Steppi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Matteo, nato a Barbare dall'or defunta Roinich Mattea, il 7 luglio 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1933 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4229)

N. 658 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stepcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepcich Antonio, figlio di Giovanni e di Miletich Domenica, nato a S. Martino in Vettua il 14 agosto 1894 e abitante a Pola, Monte Grande, 406, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Steppi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vlach Natalia di Francesco e di Runco Giovanna, nata a Gallesano (Pola) il 21 maggio 1900, ed al figlio Elido, nato a Pola il 25 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1933 - Anno IX.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4230)

N. 888 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Susnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Susnich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Buich Anna, nato a Mompaderno (Parenzo) il 18 maggio 1881 e abitante a Pola, via Sissano (Bussoler) n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sosini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sandali Caterina fu Giorgio e fu Budach Elena, nata a Novacco il 17 aprile 1874, ed ai figli nati a Pola: Evelina, il 26 agosto 1910; Carlo, il 13 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4309)

N. 889 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Susnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Susnich Antonio, figlio del fu Bortolo e di Bratovich Maria, nato a Mompaderno (Parenzo) il 1° settembre 1841 e abitante a Pola, via Medolino, 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sosini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Runco Taraban Caterina fu Domenico e fu Cek Giovanna, nata a Gredigne il 16 marzo 1853, ed al figlio Francesco, nato a Pola il 17 ottobre 1890.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4310)

N. 893 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sagrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sagrich Pasquale, figlio di Biagio e della fu Craizer Maria, nato a Gimino il 17 settembre 1899 e abitante a Monticchio (Pola) n. 49, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sagri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gaspretich Fosca di Simone e della fu Bucich Maria, nata a Monticchio il 14 febbraio 1900; ed ai figli: Amalia, nata a Monticchio, il 31 gennaio 1923; Pierina, nata a Pola, il 29 giugno 1926 ed Eufemia, nata a Monticchio il 27 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4307)

N. 891 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sabec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Sabec Agnese, figlia della fu Maria, nata a S. Pietro in Selve il 10 gennaio 1868 e abitante a Pola, via Zaro, 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabba ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4308)

N. 665 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stepcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepcich Giuseppe, figlio del fu Giacomo e della fu Vernier Agnese, nato a Pola il 28 agosto 1867 e abitante a Pola, via Patrizio n. 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Steppi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie De Infanti Caterina di Michele e fu Pit Maddalena, nata a Barardetto l'11 novembre 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4235)

N. 663 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stepcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepcich Giovanni, figlio di Giovanni e di Milotich Domenica, nato a Pola il 23 luglio 1899 e abitante a Pola, Monte Grande n. 379, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Steppi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perich Giuseppina di Giovanni e di Sticovich Fosca, nata a Gallignana (Pisigno) il 22 febbraio 1900 ed alla figlia Alberta, nata a Pola il 12 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4236)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 27 ottobre 1933, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modifiche alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

(6128)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 26 ottobre 1933 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma.

(6129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa alla emissione di una serie speciale di obbligazioni.

Il giorno 3 novembre 1933-XII, il Consiglio di amministrazione della Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, composto dei signori:
1. Cav. di gr. cr. prof. Alberto Beneduce, presidente;
2. Comm. prof. Giovanni Balella, consigliere;
3. On. avv. cav. di gr. cr. Giuseppe Bevione, consigliere;
4. On. prof. cav. di gr. cr. Giuseppe Bottai, consigliere;
5. On. rag. Ugo Clavenzani, consigliere;
6. Prof. gr. uff. Riccardo Dalla Volta, consigliere;

7. Gr. uff. dott. Alfredo dei conti Viti, consigliere, con l'adesione dei sindaci effettivi signori:
1. Gr. uff. dott. Giovanni Belli;
2. Gr. uff. Ugo Sirovich;
3. Cav. uff. dott. Mario Romanelli,
ha adottato la seguente deliberazione, in merito alla emissione di una serie speciale di obbligazioni.

(Omissis).

IL CONSIGLIO

Udite le comunicazioni del presidente circa la emissione — da parte della Sezione finanziamenti industriali — di una speciale serie di obbligazioni miste a venti anni, all'interesse del 4 % garantito, oltre un plus reddito annuo e con speciale diritto di opzione su n. 800.000 azioni Società Torinese Esercizi Telefonici (S.T.E.T.), anonima con sede in Torino, capitale L. 400.000.000,

DELIBERA AD UNANIMITÀ

di autorizzare la emissione di una serie speciale di obbligazioni denominata « Serie speciale Gestione S.T.E.T. », alla quale sarà applicato il seguente regolamento:

I.

La presente emissione « Serie speciale Gestione S.T.E.T. » è costituita da n. 800.000 obbligazioni del capitale nominale di L. 500 cadauna e così, in complesso, del capitale nominale di L. 400.000.000. Le obbligazioni sono emesse in corrispondenza di un pari numero di azioni da L. 500 cadauna della Società Torinese Esercizi Telefonici « S.T.E.T. » - anonima, con sede in Torino, che avrà il capitale di L. 400.000.000 - le quali saranno costituite in gestione speciale a favore dei portatori delle obbligazioni, ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1341.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna e possono essere rappresentate, nella circolazione, da titoli di 1, 5, 10, 25, 50, 100 e 500 obbligazioni. In luogo dei titoli al portatore possono emettersi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli.

II.

Il rimborso del prestito avverrà, alla pari, al termine di 20 anni dal 1° gennaio 1934, e precisamente al 31 dicembre 1953.

III.

Le obbligazioni godono dei seguenti diritti:

a) un interesse fisso del 4 % annuo sul valore nominale, garantito dallo Stato ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, e del decreto del Capo del Governo in data 27 ottobre 1933, pagabile dall'Istituto per la ricostruzione industriale in via posticipata, mediante cedole semestrali, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Tale interesse fisso sarà pagato dall'Istituto indipendentemente dal reddito dei titoli costituiti in gestione speciale, come detto all'art. 1;

b) una maggiorazione di interessi corrispondente ad una quota della differenza tra l'ammontare del dividendo incassato su ogni azione Società Torinese Esercizi Telefonici « S.T.E.T. » da L. 500, costituita in gestione speciale, e l'ammontare del detto interesse fisso del 4 %, quota da determinarsi come segue:

80 % fino al dividendo del 6 %;
60 % dell'eccedenza rispetto al 6 %.

Tale maggiorazione di interessi sarà pagata in una sola rata per anno, in via posticipata, insieme con la prima cedola maturata dopo l'incasso del dividendo, mediante distacco di apposito tagliando (1).

IV.

Ogni obbligazione darà, inoltre, diritto al portatore di ottenere in cambio una azione Società Torinese Esercizi Telefonici « S.T.E.T. » della gestione speciale.

L'esercizio del suddetto diritto di opzione, da parte del portatore delle obbligazioni, sarà disciplinato come segue:

a) fino al 30 giugno 1936 alla pari;

b) dal 1° luglio 1936 al 31 dicembre 1940, alla pari più un premio, all'Istituto per la ricostruzione industriale, pari al 25 % dell'eventuale differenza fra il valore nominale delle obbligazioni (L. 500) e la media dei prezzi di compenso delle azioni « S.T.E.T. » alle Borse di Torino e di Milano, negli ultimi sei mesi precedenti quello dell'esercizio dell'opzione;

c) dal 1° gennaio 1941 in poi, alla pari più un premio, a favore dell'Istituto, pari al 50 % della detta eventuale differenza determinata come sopra (2).

In ogni caso, sarà dovuto all'Istituto per la ricostruzione industriale il rimborso delle cedole già pagate durante il periodo successivo alla data di godimento delle azioni optate (3).

V.

Per esercitare il diritto di opzione, il portatore delle obbligazioni ne deve dare avviso all'Istituto per la ricostruzione industriale — Sezione finanziamenti industriali — con lettera raccomandata entro il giorno 20 del mese in cui intende esercitare l'opzione stessa, e depositare, contemporaneamente, presso l'Istituto medesimo, le corrispondenti obbligazioni di sua proprietà.

L'esercizio dell'opzione sarà valevole per la fine del mese nel quale esso sarà dichiarato.

VI.

L'esercizio del diritto di opzione estingue tutti i rapporti fra l'Istituto per la ricostruzione industriale — Sezione finanziamenti industriali — ed il portatore delle obbligazioni optate, in dipendenza della presente emissione, e libera, correlativamente, la garanzia prestata dallo Stato.

VII.

L'Istituto emittente si riserva il diritto di riscattare, in tutto o in parte, le obbligazioni in circolazione, inibendosi però l'esercizio di tale diritto fino al 31 dicembre 1936.

Il riscatto, totale o parziale, sarà dichiarato mediante annuncio da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà esercitato a condizioni conformi a quelle stabilite dall'art. 4 per l'esercizio dell'opzione, e cioè mediante corresponsione al portatore di obbligazioni di un importo in denaro corrispondente alla media dei prezzi di compenso segnati dalle azioni « S.T.E.T. » alle Borse di Torino e di Milano negli ultimi sei mesi precedenti il riscatto, dedotto l'eventuale premio fissato ai commi *b*) e *c*) del predetto articolo IV.

In ogni caso, il prezzo del riscatto non potrà essere inferiore al valore nominale dell'obbligazione aumentato di un premio di L. 25.

In caso di riscatto parziale, le obbligazioni da rimborsare saranno determinate mediante apposito sorteggio da effettuarsi con l'intervento di pubblico notaio, alla presenza di un delegato del Ministro per le finanze. I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

VIII.

Nel caso di rimborso totale o parziale delle azioni costituite in gestione speciale, l'Istituto per la ricostruzione industriale effettuerà un rimborso, di pari importo, sulle obbligazioni in circolazione, in occasione del pagamento della cedola semestrale successiva. Corrispondentemente sarà ridotto il valore nominale delle obbligazioni e l'importo delle cedole semestrali.

Così pure saranno senz'altro attribuite ai portatori delle obbligazioni, e distribuite, in occasione del pagamento della cedola semestrale successiva, le eventuali assegnazioni di riserve e di ogni altro accessorio che la Società Torinese Esercizi Telefonici « S.T.E.T. » avesse a fare ai propri azionisti.

IX.

L'Istituto per la ricostruzione industriale — Sezione finanziamenti industriali — esercita, in nome proprio, tutti i diritti inerenti al possesso delle azioni costituite in gestione speciale fino al momento nel quale esse vengano attribuite ai portatori delle obbligazioni della presente emissione per avvenuto esercizio del diritto di opzione.

Le azioni corrispondenti alle obbligazioni, delle quali l'Istituto abbia effettuato il riscatto anticipato, rimangono in libera disponibilità dell'Istituto stesso e vengono scaricate dalla gestione speciale.

X.

A termini dell'art. 50 dello statuto il servizio di cassa dell'Istituto per la ricostruzione industriale è affidato alla Banca d'Italia.

(*Omissis*).

Il presente estratto è in conformità dell'originale trascritto sul libro dei verbali del Consiglio della Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Il segretario del Consiglio d'amministrazione:
S. PANTANO.

Visto, *Il presidente*:
BENEDUCE.

---

(1) Supposto, a titolo di esempio, che il dividendo corrisposto sulle azioni S.T.E.T. sia del 7 per cento, la maggiorazione di interessi spettante al portatore delle obbligazioni verrà determinata come segue:

80 % del 2 % (differenza tra l'interesse del 4 % delle obbligazioni e il dividendo del 6 %) . . . . 1,60 %
60 % dell'1 % (differenza tra il suddetto dividendo del 6 % e quello del 7 % corrisposto) . . . 0,60 %

Totale maggiorazione di interessi . . 2,20 %

(2) Se, per esempio, la media dei prezzi di compenso delle azioni S.T.E.T. alle Borse di Torino e Milano negli ultimi sei mesi precedenti quello dell'esercizio dell'opzione risulta di . . . L. 540 —
e dato che il valore nominale delle obbligazioni è di . . » 500 —

con un plusvalore di . . . . L. 40 —

l'optante dovrà versare all'Istituto un premio:
di L. 10 pari al 25 % di tale plusvalore se l'opzione è esercitata prima del 31 dicembre 1940, oppure un premio:
di L. 20 pari al 50 % del plusvalore stesso se l'opzione è esercitata dopo il 31 dicembre 1940.

Prima del 30 giugno 1936 l'opzione potrà esercitarsi senza corresponsione di premi all'Istituto

(3) Il conguaglio dei redditi si effettuerà come segue:

a) per le opzioni esercitate nel periodo dal 1° gennaio di ogni anno fino al giorno del pagamento del dividendo, l'optante dovrà rimborsare all'Istituto l'importo delle due ultime cedole incassate, (in tutto L. 20 per obbligazione) in quanto tali redditi si riferiscono al periodo di godimento delle azioni che riceverà dall'I.R.I.;

b) dopo la data di pagamento del dividendo fino al 1° luglio di ogni anno l'opzione dà luogo a un cambio tra due titoli che hanno uguale godimento (1° gennaio dell'anno in corso). Nessun conguaglio di redditi ha quindi luogo in tale caso;

c) dopo il 1° luglio e fino al 31 dicembre il cambio ha nuovamente luogo tra titoli aventi diverso godimento (azioni 1° gennaio e obbligazioni 1° luglio) e il conguaglio avrà quindi luogo mediante corresponsione all'Istituto, da parte dell'obbligazionista optante, dell'importo di L. 10, ammontare della cedola semestrale incassata il 1° luglio.

Nel caso che, durante l'anno e prima dell'esercizio dell'opzione, la S.T.E.T. abbia pagato ai suoi azionisti un acconto sul dividendo, l'Istituto a sua volta retrocederà all'optante l'importo dell'acconto stesso incassato.

Per la determinazione della media semestrale dei prezzi di compenso di cui all'art. IV, comma *b*), si assumeranno, per le opzioni le cui notifiche perverranno all'Istituto fino al giorno 20 di ogni mese, i prezzi di compenso dei sei mesi precedenti: le notifiche che perverranno dopo il giorno 20 saranno invece valevoli per il mese successivo.

Nel caso in cui le azioni siano quotate da meno di sei mesi, la media verrà formata con i prezzi di compenso di quel minor periodo nel quale le azioni vennero quotate.

(6121)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 228.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 ottobre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.59
Inghilterra (Sterlina)	60.05
Francia (Franco)	74.325
Svizzera (Franco)	367.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.652
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.30
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.675
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.40
Id 3,50 % (1902)	88 —
Id. 3 % lordo	54.325
Consolidato 5 %	93.95
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.825
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.10
Id. id. id. 1940	104.825
Id. id. id. 1941	104.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.20

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

				Differenze con la situazione al 30 settem. 1933-XI (migliaia di lire)
Oro in cassa			L. 7.048.029.182,84	+ 2.161
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L.	303.234.335,58		— 1.047
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri	»	124.999,79		— 23
			303.359.335,37	— 1.070
Riserva totale			L. 7.351.388.518,21	+ 1.091
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato			» 1.772.798.105 —	—
Cassa			» 312.057.730,54	— 950
Portafoglio su piazze italiane			» 4.470.719.494,10	— 25.228
Effetti ricevuti per l'incasso			» 3.911.159,19	— 456
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L.	455.582.058,13		— 28.725
Anticipazioni: su sete e bozzoli	»	188.529 —		—
			455.770.587,13	— 28.725
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca			L. 1.372.043.327,10	+ 585
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L.	7.413.478,72		— 9.406
altri	»	40.493.123,92		— 3.681
			47.906.602,64	— 13.087
Azionisti a saldo azioni			L. 200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici			» 170.959.088,07	— 1
Istituto per la Ricostruzione Industriale Sez. smobilizzi industriali			» 1.202.047.551,07	— 632
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	»	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti	»	119.721.862,89		— 465
Impiego fondo pensioni	»	240.085.901,66		— 81
Debitori diversi	»	678.399.181,78		— 16.287
			1.100.691.946,33	— 16.833
Spese			L. 127.648.738,31	+ 704
			L. 18.587.942.847,69	
Depositi in titoli e valori diversi			» 27.316.002.787,33	+ 166.204
			L. 45.903.945.635,02	
Partite ammortizzate nei passati esercizi			» 379.428.630,01	— 1.877
TOTALE GENERALE			L. 46.283.374.265,03	

Saggio normale dello sconto 3 ½ per cento (dal 4 settembre 1933-XI).

Il Governatore: AZZOLINI.

(412)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000

ottobre 1933 (XI)

PASSIVO.					DIFFERENZE con la situazione al 30 settem. 1933-XI (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		13.207.737.550 —	—	95.722
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		280.134.006,56	—	48.216
Depositi in conto corrente	»		1.007.000.255,30	+	77.162
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.		14.794.871.811,86	—	66.776
Capitale	L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»		672.484.166,47	—	4.136
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		1.249.511.558,64	+	23.458
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl interno - conto corrente	»		87.476.522,63	+	4
Partite varie:					
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L.	123.928.121,85		+	151
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —			—
Creditori diversi	»	712.442.488,17		—	38.266
			882.370.610,02	—	38.115
Rendite del corrente esercizio	L.		268.728.178,07	+	1.971
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—		—
	L.		18.587.942.847,69		
Depositanti	»		27.316.002.787,33	+	166.204
	L.		45.903.945.635,02		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		379.428.630,01	—	1.877
TOTALE GENERALE	L.		46.283.374.265,03		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49,69

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 53,36 %

Ragioneria — Il capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 5 ottobre 1933 è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Raul Zanelli Morales, console onorario del Cile a Milano.

(6111)

In data 5 ottobre 1933 è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Carlos Miguel Pizzorno, vice console d'Argentina a Palermo.

(6112)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 3 ottobre 1933-XI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di S. Ambrogio di Torino, provincia di Torino.

(6113)

Il giorno 29 settembre 1933-XI è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villa Bozza, in provincia di Teramo.

(6120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di scolo « Bidoggia-Grassaga » (Treviso) e nomina del commissario straordinario.

Con decreto Ministeriale 28 settembre 1933, n. 6756, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'Amministrazione del Consorzio di scolo « Bidoggia-Grassaga », con sede in comune di Oderzo, provincia di Treviso, e l'ingegner Antonio Sordoni è stato nominato commissario straordinario del detto ente.

(6114)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Rû Bourgois » (Aosta).

Con R. decreto 21 settembre 1933, registrato dalla Corte dei conti l'11 ottobre successivo al registro 19, foglio 297, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione « Rû Bourgois », con sede nel comune di Aosta, frazione di Gignod.
Il detto Consorzio, di cui fanno parte 319 ditte, con un comprensorio di ettari 255.41.44, è stato costituito nell'assemblea degli interessati tenutasi, a norma di legge, in Aosta in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6115)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Sette Bealere » (Cuneo).

Con R. decreto 7 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre successivo, registro n. 19, foglio n. 69, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario delle « Sette Bealere » con sede in Priola, provincia di Cuneo.
La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 354 ditte, con un comprensorio di ettari 112.42.86 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Priola il 12 aprile 1931.

(6116)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Linguaglossa-Bosco Ragabo » (Catania).

Con decreto Reale 28 settembre 1933-XI, registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre successivo, registro 20, foglio 70, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Linguaglossa-Bosco Ragabo » in territorio del comune di Linguaglossa (Catania).

(6117)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la strada interpoderale « Cappuccini-Vignali ».

Con decreto in data 24 ottobre 1933, n. 4718, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio per la strada interpoderale « Cappuccini-Vignali », secondo lo schema deliberato dagli interessati nell'assemblea dell'11 giugno 1933.

(6118)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo « Bealera del Molino d'Angiè » (Cuneo).

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1933-XI, n. 3353, è stato approvato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo « Bealera del Molino o d'Angiè », con sede in Peveragno, provincia di Cuneo, deliberato nell'adunanza dell'11 gennaio 1931.

(6119)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Comunicato concernente l'estrazione di obbligazioni « Serie speciale 5 % ».

Con riferimento all'avviso in data 23 ottobre 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 252 del 30 stesso mese, riflettente l'estrazione di obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) e di obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale), e ad integrazione dell'avviso stesso si comunica che nella stessa data del 15 novembre 1933-XII, verrà provveduto anche al sorteggio delle obbligazioni « Serie speciale 5 % » portanti la data del 1° novembre 1933-XII, e precisamente:

n. 166 titoli di una obbligazione
» 300 titoli di cinque obbligazioni
» 667 titoli di dieci obbligazioni
» 200 titoli di venticinque obbligazioni

e così in totale n. 1333 titoli rappresentanti 13.336 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.668.000.
Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 1° novembre 1933 - Anno XII

Il presidente: A. Beneduce.

(6130)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C